



Carrara, 31 marzo 2025

DL/

Spett.le

PROROGA DELL' OBBLIGO DI ASSICURARE I BENI DELL' IMPRESA
CONTRO I RISCHI CATASTROFALI

Seguito ns. Circol. 7 marzo 2025 (reperibile nel sito www.donninieassociati.it).

. – 1 –

Tanto tuonò che piovve. E' proprio il caso di dire così – restando perfettamente in tema - sulle vicende delle c.d. “*polizze catastrofali*”. Le quali – proprio come i danni delle calamità che intenderebbero coprire – dipendono in larga misura dalla capacità dell' uomo. In questo caso quella del Legislatore, mai abbastanza abile da scrivere norme chiare, approfondite, senza troppe incertezze. Basti in proposito questo florilegio ricavato da Il Sole 24 Ore in due sole edizioni:

28.03.25 – Laura Serafini: “...la proroga, nella sostanza, verrebbe concessa affinché siano forniti tutti i chiarimenti interpretativi sui quali sono numerosi i dubbi e forse anche per consentire una fase di test sul mercato sui costi effettivi sui premi...”;

28.03.25 – Stefano Centonze e Maurizio Hagan: “Più si avvicina il 31 marzo...più emergono concreti problemi interpretativi ed applicativi”;

29.03.25 – Laura Serafini: “La proroga si è resa necessaria perché tutte le categorie produttive hanno chiesto più tempo dopo l' entrata in vigore del decreto attuativo...: il testo del decreto non era stato diffuso prima della sua pubblicazione, tantomeno è accaduto per la relazione tecnica, la cui stesura è stata necessaria per chiarire una serie di dubbi sollevati dal Consiglio di Stato...”; e ancora “il rinvio dovrà servire, dunque, a chiarire i punti controversi e ad avere il tempo di comparare e valutare le offerte assicurative”;

29.03.25 – Luca Benecchi: “Soddisfazione per la scelta di prorogare i termini...Così Confartigianato, Confcommercio e CNA (ma anche Confindustria, n.d.r.) ⁽¹⁾ hanno voluto commentare...”. E poi: “Era necessario più tempo...per sciogliere ancora i tanti nodi che rendono questo provvedimento di difficile attuazione...”. E ancora: “...i premi previsti si sono rivelati i più disparati possibili a seconda di un presunto rischio che però non è valutato da un ente terzo”.

¹ Per Emanuele Orsini, Presidente degli Industriali, il giorno prima dell' auspicata proroga: “Se non fosse così, il provvedimento che avevamo accolto con animo costruttivo si trasformerebbe di fatto in una forma di prelievo forzoso”.

. – 2 -

La proroga è giunta con un Decreto Legge approvato il 28 andante di cui dà notizia Il Sole del 29 (cfr. il grassetto alla chiusura di questa circolare). In sintesi:

- A) Le imprese più piccole (confidiamo vi siano parametri oggettivi) avranno tempo fino al 1° gennaio 2026 per mettersi in regola;
- B) Le imprese di medie dimensioni dovranno farlo entro il 1° ottobre 2025;
- C) Per le imprese di grandi dimensioni non è stata prevista una vera proroga epperò – lo si è saputo dopo l’ emanazione del DL di proroga, giusto per l’ “abilità” di cui si diceva all’ inizio del par. 1 – esse godranno di un periodo transitorio di 90 gg. in cui l’ assenza della polizza non avrà effetti *“nella assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”*.

Angelo Camilli, Vicepresidente di Confindustria per il credito, la finanza e il fisco ha commentato (Il Sole 29 marzo 2025): *“Abbiamo accolto positivamente il decreto legge...che proroga...Rimangono ancora aperti degli interrogativi sul fronte dell’ attuazione che sarebbe stato meglio accertare e approfondire prima dell’ emanazione del provvedimento”*. Non sappiamo in verità se, parlando di “provvedimento”, egli si riferisca al DM 18 o al DL di proroga. Optiamo decisamente per il primo.

. – 3 -

Il dubbio più evidenziato è quello – a nostro avviso poco risolvibile – dei rischi effettivamente coperti. Confartigianato pone quello della copertura alluvionale, *“...prevista solamente in alcuni casi (tracimazione o sversamento dai fiumi) lasciando sprovvisto il caso delle cosiddette bombe d’ acqua che impone un’ ulteriore integrazione del premio...”*. Giusto, ma almeno è noto che un tal rischio lo si può comunque assicurare ⁽²⁾. Più subdole invece – sempre per nostra opinione - sono le situazioni descritte al par. 13 della nostra Circolare a margine come *tsunami* e *Vajont*, la prima derivante da sisma nelle profondità marine, la seconda dalla frana del monte Toc. Il dubbio è che – in entrambi i casi - i danni sono prodotti da fenomeni coperti dalle nuove polizze (sisma e frana) ma non “direttamente”: bensì per mezzo della successiva inondazione. Temiamo che sia perciò difficile, in casi simili, chiederne la copertura ⁽³⁾. E potrebbero non bastare le dichiarazioni dell’ Agente in sede di stipula del contratto assicurativo. Non è lui il soggetto che paga i danni, ma la Compagnia, prevedibilmente in un contesto assai oneroso per le sue casse. Vale comunque la pena di chiedere e verificare se si può ottenere una formale integrazione. E quanto costa.

. – 4 -

Un’ altra questione è data dal fatto che *“i premi previsti si sono rivelati i più disparati possibili”* (cfr. par. 1, in chiosa). Lo ha sottolineato CNA: *“...la grande questione che le imprese pongono è quello del rapporto con le compagnie assicurative che al momento non ritengono sia abbastanza protettivo”*. Da qui la proposta di creare un meccanismo che promuova *“una omogeneità di valutazione”*.

Desumiamo che anche tra le Compagnie non vi sia una perfetta consonanza, forse per difficoltà nelle statistiche catastrofali.

. – 5 -

Non si sa del resto (cfr. nostra Circolare a margine, par. 6) cosa si debba esattamente intendere per “abuso edilizio”. Sostiene ancora CNA che *“...all’ interno di uno stabilimento*

² Però – ci dicono - non vi è al momento uniformità tra tutte le Compagnie.

³ Ci dicono anche che il maremoto non rientra nei rischi coperti.

ci sono esigenze produttive che fanno modificare impianti, porte o finestre e dunque ci deve essere chiarezza delle regole per non ritrovarsi poi beffati”.
Non siamo molto ottimisti, nemmeno su questo tema.

. – 6 -

La questione più delicata è comunque quella legata al soggetto obbligato a stipulare la copertura assicurativa quando i beni non sono di sua proprietà. Tutto porta a credere che vi sia tenuto principalmente (se non esclusivamente) l' utilizzatore. E da qui si deve partire, pensando anche alle sue responsabilità – se inadempiente – in caso di sinistro risarcibile, responsabilità che potrebbero comprendere sia l' assenza della polizza, sia la sua esistenza, con valori però insufficienti.

Non si può però fare a meno di considerare che l' onere assicurativo verrebbe alla fine sostenuto da chi poi non beneficerebbe di rimborsi in caso di sinistro ⁽⁴⁾. Si deve quindi premere sui proprietari (in particolare di beni immobili oggetto di locazione) e sperare che essi non restino sordi. Come giustamente evidenziano S. Centonze e M. Hazan su *Il Sole* del 28 andante, ciò sarà più facile nei nuovi contratti. Più arduo in quelli già esistenti, Specialmente – aggiungiamo noi – quando il locatore non è anche imprenditore.

Ci si domanda tra l' altro se non poteva essere il DM 18 a dettare una regola senza lasciare il problema alle parti, una delle quali (l' utilizzatore) già in svantaggio. A meno che le Compagnie non siano in grado di prevedere – ma ci sembra difficile – una quota indennizzo a favore del contraente non-proprietario.

Un ultimo suggerimento, *si parva licet*: per la questione della congruità di cui al primo capoverso i contraenti *non proprietari* si facciano autorizzare dagli aventi diritto le polizze che vanno a sottoscrivere. Ma pensiamo già a proprietari – o usufruttuari – anziani, riottosi e caparbi. Nessuna preclusione per le terze o quarte età, sia chiaro. Parliamo semplicemente – come ben sapete – da esperti.

. * * * * *

E' probabile che lo specifico tema non si esaurisca qui, la materia essendo varia, delicata, poco meditata, piena di risvolti. Vedremo senz' altro di seguirla, ma fin d' ora raccomandiamo di rifarsi al proprio assicuratore di fiducia. Anche per la maggiore competenza tecnica.

Il DL di proroga non è ancora stato pubblicato in G.U. Lo sarà forse domani, si dice.

Ci teniamo a disposizione e cordialmente Vi salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

DONASS-CIR/CIR25-CIR/POR

⁴ Si deve mettere in evidenza che non sono previsti, da queste polizze ormai note come “CAT NAT”, indennizzi per la perdita dell' attività, o dei proventi, o dell' avviamento. Solo risarcimenti relativi ai beni.